REGOLAMENTO (CEE) N. 217/73 DELLA COMMISSIONE

del 26 gennaio 1973

relativo alle misure di transizione nel settore della libera circolazione delle merci

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il trattato relativo all'adesione alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (1),

visto l'Atto relativo alle condizioni di adesione ed agli adattamenti dei trattati (2), ed in particolare l'articolo 45, paragrafo 1,

considerando che al 1° febbraio 1973 determinati prodotti e merci ai quali si applica il regime degli importi compensativi di cui all'articolo 55 dell'Atto di adesione si troveranno sia in fase di spedizione oppure saranno sottoposte al regime del deposito provvisorio, dei depositi o delle zone franche nella Comunità ; che tale situazione si presenterà pure al 1° aprile 1973 per quanto riguarda le altre merci ; che è opportuno non escludere detti prodotti e merci del beneficio delle disposizioni fissate nei loro confronti nell'Atto di adesione ; che, a tale scopo, è pertanto necessario fissare delle misure di transizione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. I prodotti agricoli e le merci derivanti dalla trasformazione dei prodotti agricoli che al 1° febbraio 1973 sono in fase di spedizione oppure sono soggetti al regime del deposito provvisorio, dei depositi doganali o delle zone franche nella Comunità possono essere corredati dai seguenti documenti :

a) un documento T2L rilasciato a posteriori se sono stati spediti da uno Stato membro originario, dove riuniscono le condizioni fissate per ottenere detto documento, in un nuovo Stato membro ;

b) di un documento T3L rilasciato a posteriori se sono stati spediti da un nuovo Stato membro, dove riuniscono le condizioni fissate per ottenere detto documento, in un altro Stato membro.

2. Le merci diverse da quelle contemplate al paragrafo precedente che al 1° aprile 1973 si trovano in fase di spedizione oppure sono soggette al regime del deposito provvisorio, dei depositi doganali o delle zone franche nella Comunità possono essere corredati dei seguenti documenti :

a) di un documento T2L o T3L rilasciato a posteriori se sono state spedite da uno Stato membro originario, dove riuniscono le condizioni fissate per ottenere uno dei due documenti, in un nuovo Stato membro ;

b) di un documento T3L rilasciato a posteriori se sono state spedite da un nuovo Stato membro, dove riuniscono le condizioni richieste per ottenere detto documento, in altro Stato membro.

Articolo 2

Il documento T2L o T3L contemplato all'articolo precedente deve essere presentato al più tardi il 31 luglio 1973 ai servizi doganali dello Stato membro sul cui territorio si trovano le merci.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° febbraio 1973.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 1973.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

(1) GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 5.
(2) GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.